C12056 - BANCO POPOLARE-BANCA POPOLARE DI MILANO/NUOVA CAPOGRUPPO
Provvedimento n. 26130

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 luglio 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione delle società Banco Popolare Società Cooperativa e Banca Popolare di Milano Società Cooperativa, pervenuta in data 8 giugno 2016;

VISTO il parere dell'IVASS, pervenuto in data 11 luglio 2016, a seguito della richiesta ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge n.287/90;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Banco Popolare Società Cooperativa (nel seguito, anche 'Banco') è una società che svolge attività bancaria nella forma di banca popolare ed è, al tempo stesso, capogruppo dell'omonimo gruppo bancario. Il gruppo Banco svolge servizi bancari, finanziari e assicurativi.
Il fatturato totale, realizzato quasi interamente in Europa, dal Gruppo Banco, a livello consolidato, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2015, a circa *[10-20]*[1] miliardi di euro di cui *[10-20]* realizzati in Italia.

2. Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l. (di seguito, anche 'Bipiemme') è capogruppo dell'omonimo gruppo bancario integrato polifunzionale, attivo in tutti i comparti dell'intermediazione creditizia e finanziaria, a vocazione prevalentemente *retail*. Il gruppo Bipiemme svolge servizi bancari, finanziari e assicurativi.
3. Il fatturato, realizzato interamente in Italia da Bipiemme, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato pari, nel 2015, a circa *[1-10]* miliardi di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. La concentrazione notificata consiste nella fusione in senso stretto tra Banco e Bipiemme e rappresenta lo strumento attraverso il quale perseguire il rafforzamento patrimoniale imposto dalle discipline di settore. L'operazione si inserisce, infatti, nell'ambito della riforma delle banche popolari attuata con Decreto Legge n. 3/2015, convertito con Legge n. 33/2015, che ha previsto la trasformazione in S.p.A. delle popolari con patrimonio superiore agli 8 miliardi di euro. Sul punto si rileva che la Banca d'Italia ha definito le regole di calcolo del requisito patrimoniale sopra citato[2] per effetto delle quali le banche coinvolte nella concentrazione in esame rientrano tra quelle oggetto della riforma.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

5. L'Operazione, in quanto comporta la fusione tra due imprese, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della stessa legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate, calcolato ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge, è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato realizzato individualmente da ognuna di esse è superiore a 50 milioni di euro.

IV. IL PARERE DELL'IVASS

6. Con parere pervenuto in data 11 luglio 2016, l'IVASS non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'assetto concorrenziale nei mercati assicurativi.

V. VALUTAZIONI

7. L'Operazione interessa diversi mercati ricompresi nel settore bancario tradizionale (impieghi e raccolta), nonché nel settore del risparmio amministrato, del risparmio gestito, del credito al consumo e nel settore assicurativo.

1 *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

2 *[Cfr. Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, 9° aggiornamento del 9 giugno 2015.]*

a) Mercati della raccolta bancaria

8. Il mercato della raccolta bancaria identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i certificati di deposito. In tale definizione del mercato della raccolta non è compresa la raccolta postale. In considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda, il mercato della raccolta bancaria ha rilevanza territoriale provinciale.
9. Con riguardo alla raccolta bancaria, l'attività delle Parti si sovrappone in diverse provincie ma solo in sei di esse la quota *post merger* è superiore al 20% e solo in quelle di Verona – sede legale del Banco – e Lodi si hanno quote *post merger* superiori al 30% ([*40-45%]* a Verona e *[30-35%]* a Lodi).

Tabella 1: Raccolta bancaria - % in valore - per provincia di sportello - Anno 2015 – (solo quote superiori al 20%)

PROVINCIA	BANCO	BIPIEMME	POST MERGER
ALESSANDRIA	*[5-10%]*	*[15-20%]*	***[25-30%]***
CREMONA	*[15-20%]*	*[1-5%]*	***[20-2%5]***
LODI	*[35-40%]*	*[inferiore all'1%]*	***[30-35%]***
NOVARA	*[25-30%]*	*[1-5%]*	***[25-30%]***
VERCELLI	*[20-25%]*	*[1-5 %]*	***[20-25%]***
VERONA	*[40-45%]*	*[inferiore all'1%]*	***[40-45%]***

Fonte: dati forniti dalle parti

10. Si osserva tuttavia che, alla luce degli incrementi minimi collegati alla concentrazione (quote di mercato di BPM del *[inferiore all'1%]* a Verona e *[inferiore all'1%]* a Lodi), considerata anche la presenza di altri qualificati operatori sul mercato quali i gruppi bancari Intesa SanPaolo e Unicredit, si ritiene che l'operazione non sia idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale nel mercato della raccolta bancaria.

b) Mercati degli impieghi

11. Nell'ambito degli impieghi sono convenzionalmente compresi, nelle diverse e possibili forme tecniche, il credito a breve, medio e a lungo termine. Dal punto di vista della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alla tipologia di soggetti a favore dei quali vengono effettuati, e segnatamente: *(i)* famiglie consumatrici; *(ii)* famiglie produttrici-imprese di piccole dimensioni; *(iii)* imprese di medie e grandi dimensioni; e *(iv)* enti pubblici. Queste diverse categorie di soggetti, infatti, esprimono differenti esigenze di finanziamento, in relazione alle quali le banche offrono prodotti/servizi diversificati, e costituiscono, per tali ragioni, altrettanti mercati del prodotto rilevanti.
12. Le diverse forme di domanda espressa sembrano caratterizzate anche da differenze in termini di mobilità, e quindi di disponibilità a sostituire l'offerta attraverso la ricerca di altri impieghi su aree geografiche più o meno ampie. In particolare, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, mentre i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica regionale.
13. Per i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese, solo in due province, Lucca e Novara, la quota *post merger* risulta superiore al 15% attestandosi a Lucca al *[15-20%]* e a Novara al *[15-20*%]. In tali province non si rilevano, comunque, preoccupazioni concorrenziali, in quanto la quota di mercato non è rilevante, la sovrapposizione è minima e risultano presenti, nel mercato di riferimento, numerosi e qualificati concorrenti.
Con riguardo al mercato delle Famiglie produttrici e Piccole e Medie imprese, come si evince dalla tabella seguente, in solo quattro province la quota *post merger* supera il 20%, attestandosi comunque ben al di sotto del 30%.
Anche in questi mercati, pertanto, viste le quote non particolarmente rilevanti delle parti, non si rilevano preoccupazioni concorrenziali.

Tabella 2: Impieghi famiglie produttrici e PMI- % in valore - per provincia di sportello - Anno 2015 – solo quote superiori al 20%)

PROVINCIA	BANCO	BIPIEMME	POST MERGER
CREMONA	*[15-20%]*	*[1-5%]*	***[20-25%]***
LODI	*[20-25%]*	*[1-5%]*	***[25-30%]***
NOVARA	*[20-25%]*	*[1-5%]*	***[20-25%]***
VERONA	*[20-25%]*	*[inferiore all'1%]*	***[20-25%]***

Fonte: dati forniti dalle parti.

14. Per quanto riguarda, invece, i mercati degli impieghi alle imprese medio - grandi, l'entità *post merger* deterrà una quota di mercato superiore al 10 per cento, pari al *[10-15*%], soltanto in Lombardia, mentre nelle altre regioni la

quota detenuta è sempre largamente inferiore; anche con riguardo alla Lombardia, comunque, l'operazione non desta preoccupazioni concorrenziali, in considerazione della quota comunque non particolarmente rilevante che l'entità *post merger* raggiungerà a seguito della concentrazione e della presenza di numerosi e qualificati operatori nei mercati degli impieghi alle imprese di medie e grandi dimensioni

15. Con riferimento al mercato degli impieghi agli Enti pubblici, l'entità *post merger* deterrà in ogni regione quote sempre largamente inferiori al 5%.

Pertanto, alla luce dell'esiguità delle quote di mercato delle Parti, anche nel mercato degli impeghi agli Enti pubblici, l'operazione non è idonea ad alterare in maniera significativa l'assetto concorrenziale.

c) Mercato del credito al consumo

16. Per credito al consumo si intende il credito, sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra facilitazione finanziaria, a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. Il credito al consumo può essere distinto nelle categorie del credito finalizzato all'acquisto di beni specifici e del credito diretto, quest'ultimo assimilabile alle forme di prestito personale.

Da un punto di vista geografico, la dimensione del mercato del credito diretto risulta circoscritta entro i confini regionali; per quanto riguarda il credito finalizzato, in considerazione dell'omogeneità delle caratteristiche di produzione e di commercializzazione, la dimensione rilevante è nazionale.

17. In base ai dati forniti dalle parti le quote di mercato dell'entità *post merger*, in entrambi i mercati, si attesteranno sempre largamente al di sotto del 15%. e non destano, pertanto, preoccupazioni concorrenziali.

d) Mercato del leasing

18. Il mercato della locazione finanziaria, di beni mobili ed immobili, si caratterizza nella predisposizione di forme di prestito finalizzate all'utilizzazione di un determinato bene ed all'eventuale acquisizione dello stesso al termine della locazione. È possibile distinguere tra leasing finanziario e leasing operativo. Le parti hanno dichiarato di svolgere in misura marginale l'attività di leasing operativo e, per tale ragione, anche in relazione alle esigue quote di mercato detenute, si ritiene sufficiente l'indicazione di una quota complessiva che tenga conto delle attività di leasing svolte dalle parti.

Nel mercato operano diverse società finanziarie specializzate, oltre alle banche ed il mercato presenta, in considerazione delle modalità di offerta, una dimensione geografica nazionale.

19. Nel mercato del leasing, comprensivo di leasing finanziario e leasing operativo, l'entità *post merger* deterrà una quota di mercato largamente inferiore al 5% e non si determineranno, pertanto, effetti concorrenziali di rilievo.

e) Mercato del factoring

20. Il *factoring* è il contratto a titolo oneroso con il quale una società trasferisce la titolarità dei propri crediti commerciali ad un'altra società (la società di *factoring*), ricevendo in contropartita un finanziamento il cui importo è commisurato al valore dei crediti ceduti. La cessione dei crediti può avvenire *pro-soluto* o *pro-solvendo*, a seconda che il rischio implicito nei crediti ceduti venga trasferito o meno in capo alla società di factoring. Tale mercato presenta una dimensione geografica nazionale.

21. Le parti sono presenti in misura minima su tale mercato e anche a seguito dell'operazione in esame la quota *post merger* sarà largamente inferiore all'1 per cento, e non si rilevano, pertanto, preoccupazioni concorrenziali.

f) Mercati dei servizi di pagamento: mercato delle carte di debito e mercato delle carte di credito

22. Secondo il consolidato orientamento dell'Autorità i sistemi di pagamento ricomprendono due mercati distinti: quello delle carte di credito e quello delle carte di debito.

Con riferimento alle carte di credito, il mercato rilevante dal punto di vista merceologico è quello dell'attività di emissione delle carte di credito e di convenzionamento degli esercenti, comprensiva delle fasi tecniche di processing delle transazioni realizzate.

23. Quanto alle carte di debito, esse rientrano nei sistemi di pagamento con la peculiarità, però, di avere unicamente la funzione di pagamento, tra l'altro con un limite di spesa di solito molto contenuto, e non quella di credito, in quanto l'addebito sul conto corrente coincide di norma con la data in cui è avvenuta l'operazione di pagamento e di garanzia di pagamenti futuri.

24. Per quanto riguarda la definizione geografica dei mercati, sia per le carte di credito che per quelle di debito, le condizioni di emissione e convenzionamento appaiono sufficientemente uniformi all'interno del territorio nazionale ed è nell'ambito di tale area che viene pertanto delimitato il mercato geografico rilevante.

25. In termini di numero di carte di credito, di debito e prepagate emesse, le parti nel 2015 detengono quote sempre largamente inferiori al 5%. La quota post fusione si attesterà, pertanto, al di sotto del 5% non determinando preoccupazioni concorrenziali nei sopra descritti mercati.

g) Risparmio amministrato

26. I servizi del risparmio amministrato ricomprendono l'attività di raccolta, trasmissione e negoziazione di ordini in strumenti finanziari che, nello specifico, consistono nella compravendita, ai fini di investimento, di strumenti finanziari per conto di un investitore che ha effettuato il conferimento di singoli ordini ai medesimi intermediari.

Il servizio è quindi composto da due fasi: in una prima fase avviene la raccolta degli ordini di investimento da parte dell'intermediario e la loro eventuale trasmissione ad un altro intermediario negoziatore; successivamente avviene l'effettiva esecuzione degli ordini, ovvero la negoziazione dei titoli sui mercati finanziari regolamentati e anche non regolamentati.
L'erogazione dei servizi relativi al mercato del risparmio amministrato risulta strettamente legata con l'attività bancaria tradizionale e, in particolare, con il mercato della raccolta bancaria, in considerazione dell'elevata correlazione tra la detenzione di un conto corrente e di un conto titoli presso il medesimo istituto bancario[3].
I confini del mercato rilevante, dal punto di vista geografico, sono provinciali in considerazione della limitata disponibilità alla mobilità da parte della clientela finale.
27. L'attività delle Parti in tale mercato, alla luce delle caratteristiche descritte, è direttamente riconducibile alle quote rilevate nel mercato della raccolta bancaria che, pertanto, ne rappresenta una *proxy*. Valgono, quindi, per tale mercato, le analisi condotte, in un'ottica di valutazione degli effetti potenziali derivanti dall'operazione in esame, sul mercato della raccolta bancaria.
Anche considerando le stime effettuate delle parti (in termini di stock dei depositi titoli amministrati) si rileva, comunque, che la quota *combined* detenuta negli ambiti provinciali in cui si registra una sovrapposizione è sempre inferiore al 30% ad eccezione della provincia di Verona, dove comunque si attesta al *[30-35%]*.
Pertanto, si ritiene che l'operazione non sia idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale nel mercato del risparmio amministrato.

h) settore del risparmio gestito

28. Nell'ambito del settore del risparmio gestito sono ricomprese diverse attività, che corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla *(i)* gestione di fondi comuni d'investimento mobiliare; *(ii)* gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF); e *(iii)* gestione di prodotti della previdenza complementare.
Inoltre, i servizi offerti nell'ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione a monte e una fase della distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in termini geografici che di prodotto.
La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica appare correttamente definita a livello provinciale.
29. Con riferimento alla fase della produzione dei fondi, Bipiemme non è attiva e Banco ha una quota inferiore al *[1-5%]*. Nella fase distributiva, invece, entrambe le parti sono attive ma la quota di mercato detenuta dalle stesse non risulta mai superiore al 25%.
30. Con riguardo alle gestioni patrimoniali (GPM e GPF), l'analisi sulla struttura del prodotto offerto consente di individuare mercati distinti nella fase della produzione e nella fase della distribuzione.
La fase della produzione ha una dimensione geografica nazionale, essendo tipicamente centralizzata e omogenea su tutto il territorio del paese l'attività di gestione individuale sia di patrimoni mobiliari che in fondi. Per quanto riguarda il mercato delle distribuzione, invece, considerando la mobilità della domanda, la dimensione geografica del mercato appare correttamente individuabile a livello provinciale.
31. Le parti interessate alla presente operazione dichiarano di detenere in questi mercato quote non significative. A livello produttivo nazionale la quota di mercato dell'entità *post merger* si attesterà al di sotto dell'5%. In tutte le province interessate, la quota *combined* delle parti sarà sempre largamente inferiore al 15%. Non sussistono pertanto preoccupazioni concorrenziali in ragione delle quote non particolarmente rilevanti delle parti coinvolte nell'operazione e della presenza di qualificati concorrenti.
Pertanto, si ritiene che, nel settore produttivo e distributivo della gestione del risparmio, l'operazione non sia idonea a destare preoccupazioni concorrenziali, in quanto non sono riscontrabili modifiche significative alle condizioni dell'offerta.

i) Settore assicurativo

31. Con riferimento ai mercati dell'assicurazione vita e danni, per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo dei comparti assicurativi vita e danni rappresenta un distinto mercato. Tale distinzione rispetto ai singoli rami assicurativi si fonda, principalmente, sull'oggetto del servizio reso, sui rischi assunti e sull'obiettivo di copertura assicurativa espresso dalla domanda di ogni singolo ramo. Inoltre, i mercati assicurativi danni e vita sono distinti, ciascuno, tra fase produttiva, avente dimensione geografica nazionale, e fase distributiva che si caratterizza per la sua dimensione provinciale.
Banco opera nella produzione di prodotti assicurativi attraverso le *joint venture* Avipop Assicurazioni S.p.A. - che a sua volta controlla al 100% Avipop Vita S.p.A. - (con Aviva) e Popolare Vita S.p.A. (con Unipol Sai). Bipiemme opera attraverso la società BPM Vita (Gruppo Covèa) partecipata al 19% - che a sua volta controlla al 100% Bipiemme Assicurazioni S.p.A. - che distribuisce anch'essa i suoi prodotti esclusivamente attraverso gli sportelli Bipiemme.

[3] *[Si veda, in proposito, C8660 – UNICREDIT/CAPITALIA, provv. n. 17283 del 18 settembre 2007.]*

Nel mercato produttivo vita Banco opera attraverso Avipop Vita S.p.A. e Popolare Vita S.p.A., mentre Bipiemme opera attraverso la società BPM Vita (Gruppo Covèa) partecipata al 19%. Nella fase produttiva vita, nel 2015 le parti hanno una quota di mercato *combined* del *[1-5*%].
Nel mercato produttivo danni Banco opera attraverso la joint venture Avipop Assicurazioni mentre Bipiemme è attiva tramite BPM Assicurazioni. Nella fase produttiva danni le parti hanno una quota congiunta, con riferimento al 2015, largamente inferiore all'1%.
Nella fase distributiva in ciascuna delle provincie in cui si ha sovrapposizione, con riferimento ai rami vita, la quota *combined*, sempre con riferimento al 2015, risulta superiore al 15% solo in quattro province (Lucca, Vercelli, Alessandria e Novara) e solo in una di queste (Vercelli) la quota supera di poco il 20%, con un incremento derivante dalla concentrazione sempre inferiore all'1%.
Nella fase distributiva danni le quote congiunte delle parti sono sempre significativamente inferiori all'1%.
Pertanto, anche in tali mercati si ritiene che l'operazione non sollevi preoccupazioni concorrenziali, in quanto non sono riscontrabili modifiche significative alle condizioni di offerta.
In conclusione, in ragione delle considerazioni sopra esposte, non si ritiene che la concentrazione in esame sia idonea a modificare, in modo significativo, l'assetto concorrenziale in alcuno dei mercati rilevanti analizzati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella